



Le novità di [Eurojusitalia](http://www.eurojusitalia.eu/)

La banca dati per l'accesso diretto alla giurisprudenza "italiana" della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea

<http://www.eurojusitalia.eu/>

Aggiornamento al 30 marzo 2026



Tassazione di gruppo e libertà di stabilimento. Secondo l'avvocato generale Kokott lo Stato italiano può legittimamente negare i vantaggi fiscali della tassazione consolidata di gruppo (c.d. "consolidato nazionale") se le quote delle società "figlie" non sono inserite nel patrimonio della sede italiana (stabile organizzazione) della casa madre straniera. Non sussiste alcuna discriminazione in materia perché la legge italiana si limita a richiedere che le società siano soggette alla tassazione in Italia per poter formare un gruppo fiscale. L'avvocato generale ritiene, inoltre, che non si possa richiedere un'agevolazione fiscale *a posteriori* se non è stata fatta domanda entro i termini previsti dalla legge, poiché il rispetto delle scadenze garantisce la certezza del diritto. La libertà di stabilimento tutelata dal diritto dell'Unione, in conclusione, non obbliga l'Italia a concedere privilegi fiscali retroattivi a chi non ha seguito le procedure nazionali. Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 26.3.2026, causa C-592/24, *Société générale e a.*, in https://eurojusitalia.eu/epdf/1774603545_Conclusioni.pdf